



# COMUNE DI MONTECORICE

## PROVINCIA DI SALERNO

Parco Nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni  
Patrimonio Mondiale dell'Umanità  
Bandiera blu d'Europa

Ufficio Demanio Marittimo  
Area Tributi  
Responsabile del Servizio  
dott. Antonio Della Pepa  
Tel. 0974964073 int. 2  
e.mail: [tributi@comune.montecorice.sa.it](mailto:tributi@comune.montecorice.sa.it)  
P.E.C.: [tributi.montecorice@asmepec.it](mailto:tributi.montecorice@asmepec.it)

### Servizio Demanio Marittimo

#### **BANDO PER L'ASSEGNAZIONE TEMPORANEA DI LICENZE CONCESSORIE DEMANIALI MARITTIME CON FINALITÀ TURISTICO-RICREATIVE - AGNONE CILENTO.**

#### **PREMESSA**

Il Comune di Montecorice, titolare della funzione amministrativa per il rilascio, rinnovo e ogni altra variazione inerente le concessioni demaniali marittime con finalità turistico-ricreative ricadenti nel territorio comunale, ai sensi:

- della Delibera di Giunta Regionale n. 3744/2000 con la quale la Regione Campania ha preso atto del riassetto delle competenze ed attribuzioni di funzioni operato con il D. Lgs. n. 96/99 ed ha riconosciuto che incombe sui Comuni, territorialmente competenti, la gestione ed il rilascio di concessioni su aree del demanio marittimo, con esclusione di quelle di interesse nazionale e comprese nel D.P.C.M. del 21/12/1995;
- dell'art. 118 della Costituzione, così come sostituito con l'art. 4 della L. Cost. n. 3 del 18/01/2001, operante la riforma del Titolo V della Carta costituzionale, che ha conferito le funzioni amministrative sul demanio marittimo fatte salve le esigenze di esercizio unitario sulla base dei principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza;
- della delibera di Giunta Regionale n. 299 del 19/03/2010 che fornisce indirizzi per il rilascio di autorizzazioni all'occupazione di aree demaniali marittime per brevi periodi e che siano di prevalente interesse pubblico;
- dell'art. 8 del Reg. Cod. Nav. approvato con D.P.R. n. 328/1952.

Con deliberazione del Consiglio Comunale n. 11 del 30/04/2025, avente ad oggetto "Autorizzazioni provvisorie o concessioni per licenze temporanee di aree demaniali marittime per il periodo 15 giugno/15 settembre 2025 – Atto di indirizzo", l'Amministrazione ha manifestato la volontà di assegnare, con procedura comparativa ad evidenza pubblica, aree demaniali in una misura ricompresa da suddividere in un massimo di 8 lotti/licenze concessorie demaniali marittime per

Agnone C.to ed una sulla spiaggetta di San Nicola, con finalità turistico-ricreative, per la posa di ombrelloni e sdraio. Si PRECISA CHE "il sesto, il settimo e l'ottavo lotto in direzione Capitello sono subordinati alle condizioni orografiche dei luoghi nonché alle altre condizioni previste per legge".

L'uso di tali aree demaniali sarà regolato dall'atto di licenza temporanea, nonché dalle norme del Codice della Navigazione e dal relativo Regolamento di Esecuzione approvato con D.P.R. n. 328 del 15/2/1952, dalle altre norme che disciplinano l'utilizzo dei beni demaniali marittimi e dalle vigenti ordinanze marittime.

#### **ART. 1 - FINALITÀ**

L'obiettivo prioritario della presente procedura è quello di realizzare gli obiettivi indicati dalla Delibera di C.C. n. 11 del 30.04.2025, rilanciando l'offerta balneare con attività qualificanti e diversificate sulle spiagge. La gestione dei beni demaniali marittimi si ispira ai principi dello sviluppo sostenibile e della salvaguardia delle risorse del territorio; pertanto sono consentite solo utilizzazioni che non compromettano le risorse ambientali, la fruibilità dei beni demaniali marittimi e che siano compatibili con le caratteristiche e le finalità primarie del bene demaniale stesso, in conformità alla normativa legislativa e codicistica vigente e nel rispetto delle peculiarità ambientali dei luoghi e della località.

Lo scopo della concessione è esclusivamente la posa di ombrelloni e sdraio, con finalità turistico-ricreativa.

All'interno dell'area oggetto della concessione non sono consentite attività diverse.

#### **ART. 2 - OGGETTO**

Assentimento in regime di licenze di concessione demaniale marittima a carattere stagionale / temporaneo, ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli artt. 36 e 38 Cod. Nav. (stante l'urgenza essendo già avviata la stagione balneare), relativamente alla spiaggia nel tratto di Agnone Cilento, per un massimo di n. 8 lotti, come da planimetria allegata. Si PRECISA CHE "il sesto, il settimo e l'ottavo lotto in direzione Capitello sono subordinati alle condizioni orografiche dei luoghi nonché alle altre condizioni previste per legge".



**Elaborato Planimetrico:** ubicazione concessioni demaniali marittime temporanee / stagionali per l'annualità 2025

N. 9 (nove) lotti concedibili, ogni lotto avente un fronte-mare di ml. 15,00 per una superficie massima di mq. 135,00

(N.B.: la profondità / superficie di ogni singolo lotto può risultare inferiore, in relazione alla naturale conformazione della linea di battigia).



LOTTO N. 1  
P1: E=2519326.696 - N=4452028.441  
P2: E=2519320.572 - N=4452021.845  
P3: E=2519332.524 - N=4452012.672  
P4: E=2519338.648 - N=4452019.268

LOTTO N. 2  
P1: E=2519344.952 - N=4452014.490  
P2: E=2519338.828 - N=4452007.894  
P3: E=2519350.780 - N=4451998.721  
P4: E=2519356.904 - N=4452005.317

LOTTO N. 3  
P1: E=2519431.759 - N=4451913.010  
P2: E=2519424.371 - N=4451907.883  
P3: E=2519433.708 - N=4451896.102  
P4: E=2519441.102 - N=4451901.228

LOTTO N. 4  
P1: E=2519455.522 - N=4451882.111  
P2: E=2519447.951 - N=4451877.244  
P3: E=2519456.207 - N=4451864.719  
P4: E=2519463.778 - N=4451869.586


LOTTO N. 5  
P1: E=2519474.192 - N=4451850.490  
P2: E=2519466.216 - N=4451846.319  
P3: E=2519473.320 - N=4451833.106  
P4: E=2519481.295 - N=4451837.277

LOTTO N. 6  
P1: E=2519498.151 - N=4451807.811  
P2: E=2519490.049 - N=4451803.892  
P3: E=2519496.735 - N=4451790.463  
P4: E=2519504.837 - N=4451794.382

LOTTO N. 7  
P1: E=2519508.212 - N=4451789.003  
P2: E=2519500.094 - N=4451785.116  
P3: E=2519506.571 - N=4451771.587  
P4: E=2519514.688 - N=4451775.475

LOTTO N. 8  
P1: E=2519525.844 - N=4451740.538  
P2: E=2519517.301 - N=4451737.704  
P3: E=2519522.188 - N=4451723.521  
P4: E=2519530.730 - N=4451726.355

LOTTO N. 9  
P1: E=2518930.650 - N=4452155.275  
P2: E=2518932.469 - N=4452146.460  
P3: E=2518946.874 - N=4452150.873  
P4: E=2518945.055 - N=4452159.687



### ART. 3 - REQUISITI DI PARTECIPAZIONE

- a) I soggetti che possono partecipare sono:
- società di capitali e di persone regolarmente iscritte nel Registro Imprese, associazioni riconosciute con solidità patrimoniale, ditte individuali ed associazioni temporanee di imprese anche costituenti, con obbligo di registrazione dell'avvenuta costituzione entro 7 giorni dall'eventuale assegnazione della concessione demaniale;
  - titolari di attività turistico-ricettive e alberghiere o titolari di attività di somministrazione di alimenti e bevande di tipo B operanti alla data di presentazione dell'istanza;
  - non esiste differenza tra prestazione principale e secondaria.
- b) saranno esclusi dalla procedura di aggiudicazione i partecipanti che versano in situazione di morosità nei confronti dell'ente, in particolare che non sono in regola con gli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse comunali, fatte salve eventuali procedure di regolarizzazione in corso che devono essere autocertificate in fase di partecipazione e per le quali si provvederà in fase di aggiudicazione alla verifica amministrativa della documentazione presso l'ufficio Tributi, nonchè saranno esclusi i partecipanti che non sono in regola con il versamento di canoni demaniali relativi ad una o più annualità precedenti in relazione all'ultimo quinquennio, *l'eventuale regolarizzazione di detti ultimi importi (canoni demaniali) dovrà essere effettuata prima della data di scadenza del presente bando, pena*

*l'esclusione dalla procedura, in merito il partecipante dovrà presentare autocertificazione dei versamenti effettuati;*

- c) ciascun partecipante potrà presentare domanda per una sola concessione o area pubblica da gestire e non deve essere già titolare di altra concessione demaniale marittima;
- d) ciascun partecipante dovrà versare l'importo fisso di euro 800,00 in favore dell'Ente a mezzo bonifico bancario sul codice IBAN IT77B0706676150000000407900 ovvero a mezzo C/C/P n. 15266844 per spese di sopralluogo e di istruttoria, al momento della presentazione della domanda e non rimborsabile qualunque sia l'esito della richiesta;
- e) in caso di concorrenza di domande sul medesimo lotto, verrà costituita una procedura comparativa che tenga conto, al fine di offrire servizi qualitativi sempre migliori all'utenza e di garantire il prevalente servizio pubblico, dell'offerta dal punto di vista tecnico puntando particolarmente sull'offerta di servizi migliorativi ed aggiuntivi da parte dei diversi concorrenti, secondo i criteri individuati nel presente bando;
- f) non si procederà ad assegnazione in concessione del lotto, anche se non in concorrenza, nel caso in cui il concorrente non rispetti i requisiti sopra elencati;
- g) per partecipare alla procedura il legale rappresentante dell'operatore economico interessato o un dipendente da questi delegato deve, **a pena di esclusione**, dovrà dichiarare di aver preso visione dello stato dei luoghi e dell'area oggetto di concessione mediante sopralluogo in maniera autonoma.

I soggetti che intendono partecipare devono dichiarare di essere in possesso, a pena di esclusione, dei seguenti **requisiti di ordine generale**:

- non essere incorsi nel divieto di concludere contratti con la pubblica amministrazione ai sensi dell'art. 67 del D. Lgs n. 159 del 6/9/2011;
- non trovarsi in alcuna delle cause di esclusione dalle procedure di gara, previste dall'art. 94 del D.Lgs. 36/2023 (già art. 80 D.lgs. 50/2016);
- non aver posto in essere, nell'esercizio della propria attività professionale, condotte di occupazione abusiva sul demanio marittimo, debitamente accertate e sanzionate, in via definitiva, ai sensi dell'art. 1161 Cod.Nav., nel biennio antecedente la data di pubblicazione del bando.

I soggetti che intendono partecipare devono dichiarare di essere in possesso, a pena di esclusione, dei seguenti **requisiti di idoneità tecnica e professionale**:

- essere iscritti alla Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura per lo svolgimento di attività di somministrazione di alimenti e bevande di tipo B o attività turistico ricettive e alberghiere.

I candidati attestano il possesso dei requisiti sopra specificati mediante la dichiarazione sostitutiva, resa in conformità alle previsioni degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445 del 28/12/2000 e nella consapevolezza delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del medesimo D.P.R. n. 445/2000 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci.

#### **ART. 4 - OBBLIGHI E DIVIETI**

1. E' fatto obbligo, in ossequio alla D.C.C. n. 11 del 30/04/2025, per gli assegnatari delle concessioni di:
  - a. puntuale pagamento del canone demaniale, entro i termini e secondo le misure di legge. È onere del concessionario provvedere al reperimento degli importi e dei moduli per adempiere, salvo che l'Ente non provveda all'invio della predetta documentazione per l'assolvimento. Qualunque ritardo nel versamento non potrà essere imputato in alcun modo all'Amministrazione;
  - b. delimitazione dell'area assegnata, con paletti in legno e cordone di fune; mantenere sistemata e pulita l'area in concessione e l'area immediatamente contermini secondo le dimensioni indicate nella concessione demaniale, ove dovranno essere precisamente individuate;
  - c. installazione di camminamenti che consentano l'accesso all'arenile in concessione, sino alla battigia, per categorie deboli o svantaggiate (diversamente abili, donne in stato di gravidanza, neonati...);
  - d. garanzia di servizi essenziali (primo soccorso e salvataggio, nonché i servizi accessori di toilettes ove possibile) per tutta la stagione balneare durante l'orario di balneazione. La struttura di primo soccorso dovrà essere ben visibile o comunque dovrà essere adeguatamente indicata. Essa potrà insistere su suolo privato o sull'area in concessione: in tale ultimo caso, sarà onere del concessionario acquisire gli eventuali titoli necessari per l'installazione della stessa;
  - e. raccolta rifiuti e pulizia giornaliera sull'area in concessione e sulla spiaggia libera (in ausilio alla raccolta pubblica) per il tratto di competenza che verrà assegnato dall'Ufficio in proporzione all'arenile assegnato.
2. Il concessionario non può affidare ad altri soggetti la gestione delle attività oggetto della concessione (né farsi sostituire). Il ripascimento del litorale, il primo livellamento e la prima sistemazione dell'arenile sarà ad esclusivo carico dell'Ente comunale. Una volta assegnate le concessioni, i privati dovranno, previa acquisizione del nulla osta dell'Ufficio demaniale, provvedere a propria cura e spese al ripascimento od alla sistemazione o livellamento delle aree in concessione. Alla fine della stagione balneare l'area in concessione deve essere lasciata priva di effetti e ripulita da eventuali rifiuti non di tipo marino.
3. Al fine di garantire il rispetto delle estensioni dei lotti, l'Ufficio Tecnico Comunale Area V, a semplice richiesta del Responsabile del Servizio Demanio Marittimo, dovrà provvedere senza ritardi alla esatta misurazione e delimitazione dell'area oggetto di richiesta.
4. Negli atti concessori debbono essere inserite le seguenti clausole:
  - a. la licenza demaniale non è prorogabile oltre il termine con essa fissato, né costituisce diritto ad un suo eventuale rinnovo;
  - b. il concessionario è tenuto ad osservare rigorosamente tutte le prescrizioni contenute nella vigente Ordinanza Balneare e di Sicurezza Balneare, emanate da questo Ente e dall'Ufficio Circondariale Marittimo di Agropoli;
  - c. la concessione si risolve automaticamente (clausola risolutiva espressa) nel caso in cui dovessero sopraggiungere prescrizioni in contrasto con il provvedimento autorizzativo ovvero quest'ultimo risultasse in contrasto con il PUAD o con il Piano di Zonizzazione e di Utilizzazione degli Arenili e relativo Regolamento per la Gestione del Demanio Marittimo di

competenza comunale e/o per sopraggiunte ragioni di interesse pubblico e/o diversa valutazione in ordine all'utilizzo del demanio marittimo.

5. Le concessioni non potranno subire traslazioni a discapito dell'arenile destinato alla libera fruizione: in caso di fenomeni erosivi, il concessionario, previa richiesta ed autorizzazione dell'Ufficio competente, potrà provvedere al ripascimento e/o sistemazione dell'arenile assegnato a propria cura e spese; in alternativa potrà rinunciare alla concessione ove sia oggettivamente inutilizzabile o richiedere la ripermetrazione della stessa in ragione dell'area effettivamente utilizzabile e fruibile.
6. È fatto divieto assoluto per gli assegnatari di concessione demaniale esercitare attività di noleggio di attrezzature balneari su tutti gli arenili comunali destinati alla libera fruizione, a pena di sanzioni.
7. La domanda per l'eventuale rilascio della suddetta concessione (temporanea) deve essere compilata in conformità al modello (Do.Ri. D1) redatto in via telematica tramite il sito Ministeriale "Il Portale del Mare" e generato sia in forma cartacea che in formato ".xml" su apposito supporto digitale.
8. Alla suddetta domanda, a pena di inammissibilità, oltre che al succitato mod. Do.Ri. D1, dovrà essere allegata:
  - a. planimetria indicante il numero del Lotto richiesto in concessione;
  - b. dichiarazione sostitutiva di certificazione ex D.P.R. n. 445/2000, del titolare o legale rappresentante, **a pena di esclusione**, comprovante il possesso dei requisiti generali di cui all'art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., e quelli di idoneità professionale a svolgere le attività per le quali è stata presentata la richiesta di concessione;
  - c. dichiarazione sostitutiva di certificazione ex D.P.R. n. 445/2000, del titolare o legale rappresentante, **a pena di esclusione**, di aver preso visione dello stato dei luoghi e dell'area oggetto di concessione mediante sopralluogo in maniera autonoma;
  - d. dichiarazione sostitutiva di certificazione ex D.P.R. n. 445/2000, del titolare o legale rappresentante, **a pena di esclusione**, di essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse comunali, fatte salve eventuali procedure di regolarizzazione in corso;
  - e. dichiarazione sostitutiva di certificazione ex D.P.R. n. 445/2000, del titolare o legale rappresentante, **a pena di esclusione**, di essere in regola con il versamento di canoni demaniali relativi ad una o più annualità precedenti in relazione all'ultimo quinquennio;
  - f. la ricevuta del pagamento dei diritti di istruttoria e di sopralluogo di € 800,00 da corrispondere in favore del Comune mediante versamento su c.c.p. n. 15266844 intestato a Comune di Montecorice o bonifico bancario IBAN IT77B0706676150000000407900, avente come causale: "Diritti di Segreteria per istruttoria e sopralluogo istanza di concessione demaniale temporanea";

#### **ART. 5 - DURATA DEL RAPPORTO CONCESSORIO**

La licenza concessoria avrà la durata dalla data di definizione della procedura di assegnazione al 15 settembre 2025, **salvo eventuale traslazione in avanti del periodo iniziale nel caso in cui le spiagge non fossero ancora state sistemate al termine della procedura** e che non comporteranno alcuna responsabilità di questo Ufficio né pretesa alcuna da parte dei concessionari.

Nel caso in cui le spiagge non fossero del tutto sistemate/fruibili alla data di inizio e, comunque, in caso di ripascimento o di esecuzione di lavori di sistemazione, i concessionari si obbligano a sgomberare le aree oggetto di concessione a proprie cura e spese, senza che possa essere accampato alcun risarcimento o pretesa, al fine di permettere quanto sopra detto.

#### **ART. 6 - CANONE CONCESSORIO E IMPOSTA REGIONALE SULLE CONCESSIONI**

La concessione demaniale marittima è soggetta al pagamento, in via anticipata, del canone concessorio statale (euro 3.204,53) e dell'imposta regionale (euro 801,13) sulle concessioni dei beni del demanio dello Stato, nelle misure rispettivamente stabilite dal D.L. n. 400 del 5/10/1993 e ss.mm.ii., convertito con modificazioni nella Legge 4 dicembre 1993, n. 494 come modificato dalla Legge di conversione del 13 ottobre 2020 n. 126, dal Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 05 Dicembre 2017 e dalla Legge regionale n.5/13 e n. 16/14, prima del rilascio della concessione stessa, sul modello predisposto e trasmesso ai partecipanti assegnatari dall'ufficio demanio.

**Inoltre, si precisa che prima della stipula dell'atto concessorio, il richiedente dovrà stipulare e trasmettere all'Ufficio Demanio polizza fideiussoria/cauzione ex art. 17 Reg. Esec. Cod. Nav. a garanzia degli obblighi assunti con la sottoscrizione dell'atto nonché per la copertura di eventuali spese per lo sgombero dell'area in caso di decadenza e/o revoca della concessione.**

#### **ART. 7 - CRITERI DI VALUTAZIONE IN CONCORRENZA DI DOMANDE**

L'assegnazione avverrà a favore del soggetto che offra le maggiori garanzie di proficua utilizzazione della concessione per un uso che risponda ad un più rilevante interesse pubblico (art. 37 Cod. Nav.), tenendo anche conto, in particolare, della destinazione del bene demaniale in rapporto con gli interessi della collettività comunale e dell'offerta complessiva di servizi finalizzati alla pubblica fruizione.

La licenza concessoria verrà assentita sulla base dei criteri stabiliti con Delibera di C.C. n. 11 del 30.04.2025, di seguito indicati:

1. prossimità alla costa di riferimento delle strutture dei partecipanti, titolari di attività turistico-ricettive e alberghiere o titolari di attività di somministrazione di alimenti e bevande di tipo B;
2. offerta dal punto di vista tecnico puntando particolarmente sull'offerta di servizi migliorativi ed aggiuntivi da parte dei diversi concorrenti;
3. comprovata professionalità ed esperienza maturata nel settore turistico, ossia l'aver già svolto attività identiche a quelle oggetto del futuro bando (posa di ombrelloni e sdraio) o analoghe come quelle di noleggio di attrezzature balneari, previa comunicazione ex art. 68 cod. nav. alle autorità competenti, per garantire una migliore fruibilità dell'offerta turistica.

**Criterio 1: prossimità alla costa della struttura.** Tale criterio risponde alle finalità essenziali della concessione demaniale, ossia la presenza, per l'utenza della spiaggia assegnata (ma in generale anche dell'arenile pubblico), di quei servizi essenziali ed indispensabili, nonché accessori quali: toilettes, primo soccorso, salvamento a mare, agevolazione per ingresso di disabili, di persone non autonome, di donne in stato di gravidanza etc.

La distanza verrà calcolata partendo dall'ingresso del locale fino al lotto per cui si è fatta richiesta di concessione considerando il percorso pedonale ed i varchi di accesso pubblici alla spiaggia. Questo requisito non è ovviamente frazionabile max **15 punti**:

1. punti 15 - al concorrente che abbia l'attività più vicina al lotto per cui fa richiesta nell'ambito di 100 mt;
2. punti 10 - al concorrente che, se pure non il più vicino, abbia l'attività ad una distanza compresa tra i 100 mt e fino a 250 mt dal lotto per cui fa richiesta;
3. punti 5 - al concorrente che abbia l'attività ad una distanza compresa fra i 250 ed 400 mt dal lotto per cui fa richiesta;
4. punti 0 - per distanze maggiori.

**Criterio 2: offerta dal punto di vista tecnico puntando particolarmente sull'offerta di servizi migliorativi ed aggiuntivi da parte dei diversi concorrenti.**

Tale criterio risponde alle finalità di arricchire l'offerta del privato con servizi ulteriori che rendano le spiagge maggiormente attrattive ed attrezzate per l'utenza. I servizi migliorativi possono concernere sia la spiaggia in concessione che quella pubblica.

Offerta tecnica costituita dalla qualità della proposta progettuale considerando la qualità, tra l'altro, dei materiali utilizzati, e l'offerta migliorativa tecnica considerando, elemento integrante del progetto non suscettibile di offerta in aumento o in diminuzione. Sono preferite i materiali ecosostenibili attestato da relativa certificazione ambientale.

Qualità del progetto presentato **max 40** punti da assegnare:

1. Offerta in relazione alla qualità della proposta progettuale, ai materiali utilizzati ed all'impatto paesaggistico: max punti 5;
2. Offerta tecnica di servizi migliorativi e/o aggiuntivi: max punti 35.

Per qualità della proposta progettuale, dei materiali utilizzati ed impatto paesaggistico si fa riferimento al progetto nel suo complesso, all'inserimento nel paesaggio, all'impatto ed al tipo di materiale utilizzato, in considerazione delle tutele paesaggistiche vigenti. Per servizi migliorativi e/o aggiuntivi si intendono:

- ✓ formale riserva, attestata da apposita convenzione, di almeno il 10% delle postazioni di attribuzione all'area a favore di struttura turistico – ricettiva attiva sul territorio comunale: max 5 punti;
- ✓ installazione di camminamenti su spiaggia libera per facilitare l'accesso di persone disabili, non autonome, di donne in stato di gravidanza etc.. Nel progetto dovranno essere espressamente individuate le aree libere su cui si intendono installare i percorsi. Questi dovranno essere posizionati, previo nulla osta dell'ufficio Demanio marittimo, e mantenuti per tutta la stagione balneare, per l'intera durata del titolo concessorio - max 4 pt;
- ✓ docce gratuite per utenti della spiaggia libera - max 2 pt;
- ✓ strutture sportive (es. rete beach volley; attrezzi corpo libero etc.) ad uso libero e gratuito su spiaggia libera, per tutta la stagione balneare e per l'intera durata del titolo concessorio: nel progetto dovrà essere individuata l'area su cui si intendono installare le strutture - max 2 pt;

- ✓ servizio di salvamento (bagnino) su spiaggia libera, in aggiunta a quello da prestare **obbligatoriamente** su spiaggia in concessione, per l'intera durata del titolo concessorio, *si precisa il bagnino scelto deve essere in possesso di l'abilitazione professionale ovvero essere stato iscritto e aver frequentato corso di formazione; essere stato ammesso all'esame finale e superato con esito positivo l'esame di abilitazione finale* - max 10 pt;
- ✓ creazione di area giochi per bambini su area pubblica, a fruizione gratuita - 2 pt;
- ✓ creazione all'interno della concessione di area riservata a cani (baubeach), secondo le prescrizioni e la disciplina dettata dall'Asl di riferimento - max 10 pt;

### **Criterio 3: Comprovate professionalità ed esperienza maturate nel settore.**

Tale criterio risponde alla finalità di garantire un servizio puntuale, affidabile ed adeguato all'utenza. L'esperienza pregressa viene premiata sulla base dell'ultimo quinquennio con un punteggio massimo di **10 pt.**, come di seguito dettagliato:

1. il concorrente (capogruppo) che fa richiesta di concessione che ha svolto nell'ultimo quinquennio la medesima attività del presente bando, per la quale si richiede la concessione, o attività analoghe come l'aver svolto attività di noleggio di attrezzature balneari, previa comunicazione ex art. 68 cod. nav. alle autorità competenti, per più di 3 anni, anche non continuativi, avrà diritto a 10 pt;
2. il concorrente (capogruppo) che fa richiesta di concessione che ha svolto nell'ultimo quinquennio la medesima attività del presente bando, per la quale si richiede la concessione, o attività analoghe come ad es. attività di noleggio di attrezzature balneari, previa comunicazione ex art. 68 cod. nav. alle autorità competenti, fino a 3 anni, anche non consecutivi, avrà diritto a 2 pt per ciascun anno di attività;
3. il concorrente (capogruppo) che fa richiesta di concessione che non ha svolto nell'ultimo quinquennio la medesima attività del presente bando, per la quale si richiede la concessione, o attività analoghe come l'aver svolto attività di noleggio di attrezzature balneari, previa comunicazione ex art. 68 cod. nav. alle autorità competenti, avrà 0 pt;

In caso di parità di punteggio complessivo tra più istanti si procederà, tra questi, a licitazione privata in rialzo sul canone concessorio, così come previsto all'art. 37 del Codice della Navigazione.

Nel caso in cui un LOTTO non riceva candidature, l'Amministrazione potrà indire una nuova gara, anche a condizioni differenti, o proporre l'assegnazione dello stesso ad altri partecipanti che hanno gareggiato per altri lotti e sono rimasti esclusi, purchè vengano garantiti i servizi minimi essenziali.

#### **ART. 8. - ONERI DEL CONCESSIONARIO**

Il concessionario assume a proprio carico i seguenti oneri:

- impiegare personale e attrezzature tecniche idonei allo svolgimento delle attività cui è finalizzata l'assegnazione della concessione;

- tutte le spese dipendenti dalla domanda di concessione, le imposte, le tasse, i canoni, i diritti, stipula di polizza/cauzione ed ogni altro onere fiscale vigenti al momento della sottoscrizione dell'atto;
- oneri derivanti dal rispetto delle leggi, dei regolamenti e delle disposizioni normative e contrattuali in materia di rapporto di lavoro, di previdenza ed assistenza sociale, di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro;
- oneri derivanti dal rispetto della normativa vigente in materia ambientale;
- raccolta differenziata dei rifiuti quotidiana anche più volte al giorno all'occorrenza dividendo i rifiuti in base alla tipologia utilizzando gli appositi sacchi distribuiti dalla società affidataria del servizio di igiene urbana;
- il rispetto delle vigenti Ordinanze balneari e di sicurezza.

#### **ART. 9. - MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA**

Per partecipare alla procedura, i concorrenti dovranno far pervenire all'Ufficio Demanio del Comune di Montecorice, sito in Via Duca degli Abruzzi, 15, **entro e non oltre il giorno 19 Giugno 2025 alle ore 18:00**, (stante l'urgenza essendo già avviata la stagione balneare), pena di esclusione, la domanda di partecipazione esclusivamente con consegna tramite posta certificata all'indirizzo **pec: [tributi.montecorice@asmepec.it](mailto:tributi.montecorice@asmepec.it)** indicando come Oggetto: BANDO PER L'ASSEGNAZIONE TEMPORANEA DI LICENZE CONCESSORIE DEMANIALI MARITTIME CON FINALITÀ TURISTICO-RICREATIVE - AGNONE CILENTO - DOMANDA DI PARTECIPAZIONE. L'intera documentazione da allegare dovrà essere compilata e firmata digitalmente dal legale rappresentante della ditta partecipante. Non sono ammesse atti fotocopiati.

Non saranno considerate valide le domande che perverranno oltre la data indicata: farà fede la data di ricezione a mezzo pec dell'istanza. Non saranno considerate valide le domande trasmesse in formato cartaceo e quelle non firmate digitalmente dal legale rappresentante della ditta partecipante ovvero da tecnico delegato allegando alla domanda di partecipazione apposita. Inoltre il soggetto partecipante dovrà indicare esplicitamente un indirizzo di pec valido al fine delle dovute comunicazioni con particolare riferimento al provvedimento del canone demaniale dovuto per l'acquisizione dell'eventuale concessione.

La PEC avente ad oggetto "BANDO PER L'ASSEGNAZIONE TEMPORANEA DI LICENZE CONCESSORIE DEMANIALI MARITTIME CON FINALITÀ TURISTICO-RICREATIVE - AGNONE CILENTO - DOMANDA DI PARTECIPAZIONE" dovrà, a pena di esclusione, contenere due file digitali, contraddistinte rispettivamente con le lettere "A" e "B", contenenti nella "BUSTA A – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA" e nella "BUSTA B – OFFERTA TECNICA".

La busta "A", recante la scritta esterna "**BUSTA A – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA**", dovrà contenere:

1. la domanda di partecipazione indicante le generalità del concorrente e del legale rappresentante, datata e sottoscritta in calce dal legale rappresentante o da altro soggetto munito di poteri di rappresentanza (da dimostrare allegando idonea documentazione) e che vale anche come dichiarazione sostitutiva di non trovarsi in alcuna delle cause di esclusione di cui dall'art. 94 del D.Lgs. 36/2023 (già art. 80 D.lgs. 50/2016);

2. dichiarazione sostitutiva di essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse comunali, fatte salve eventuali procedure di regolarizzazione in corso;
3. ricevuta di versamento, ai sensi della Delibera di Consiglio Comunale n. 11 del 30.04.2025, di € 800,00 per spese di istruttoria/segreteria, da versare al momento della presentazione della domanda e non rimborsabile qualunque sia l'esito della richiesta;
4. attestato di presa visione dello stato dei luoghi e dell'area oggetto di concessione mediante sopralluogo;
5. domanda di concessione demaniale marittima redatta sul modello D1 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti in formato cartaceo e su supporto informatico (Do.Ri.), redatta da tecnico abilitato;
6. documentazione tecnica (Relazione tecnica descrittiva) contenente i seguenti elementi:
  - a) Ubicazione su stralcio aerofotogrammetrico 1:5.000
  - b) Ubicazione su stralcio aerofotogrammetrico 1:1.000
  - c) Ubicazione su stralcio catastale aggiornato 1:1.000
  - d) Ubicazione su stralcio mappa S.I.D. 1:250
  - e) Planimetria generale 1:250
  - f) Planimetria di dettaglio 1:100;

La documentazione tecnica deve essere redatta e firmata da un professionista abilitato e iscritto all'albo professionale e dal legale Rappresentante o da un procuratore dell'offerente.

Il mancato inserimento nella busta "A" dei documenti di cui ai punti 1), 2), 3), 4), 5) nonché del punto 6) con le indicazioni contenute nei suddetti punti, comporta l'esclusione dalla procedura.

La busta "B", recante la scritta esterna "**BUSTA B - OFFERTA TECNICA**", dovrà contenere:

1. Progetto di gestione in cui venga riportato:
  - a) Indicazione della distanza e dei servizi accessori indispensabili offerti all'utenza dalle strutture al lotto per cui viene presentata la domanda - **criterio 1**;
  - b) Servizi migliorativi ed aggiuntivi - **criterio 2**;
  - c) Comprovata professionalità ed esperienza maturata nel settore turistico, ossia l'aver già svolto attività identiche a quelle oggetto del futuro bando (posa di ombrelloni e sdraio) o analoghe come quelle di noleggio di attrezzature balneari, previa comunicazione ex art. 68 cod. nav. alle autorità competenti, per garantire una migliore fruibilità dell'offerta turistica - **criterio 3**.
  - d) Relazione sintetica in cui venga descritta precisamente e con dettaglio il progetto proposto nell'insieme.

Il progetto di gestione dovrà essere sottoscritto dal legale rappresentante o da un suo procuratore.

Il mancato inserimento nella busta "B" del progetto di gestione con le indicazioni contenute nei suddetti punti, comporta l'esclusione dalla procedura.

#### **ART. 10 - ESPLETAMENTO DELLA GARA E DISPOSIZIONI VARIE**

Verificata l'integrità e la correttezza formale dei plichi pervenuti entro il termine perentorio di scadenza di cui all'art. 9 che precede, l'ufficio referente procederà alla nomina di idonea Commissione giudicatrice dei plichi tecnici previa verifica da parte del responsabile del Servizio in

seduta pubblica della Busta Amministrativa che consente l'ammissione alla successiva valutazione tecnica appunto da parte della commissione scelta. La Commissione prenderà atto della valutazione dei plichi individuati con la lettera "A" con cui il Responsabile del Servizio ha verificato il possesso dei requisiti richiesti in capo ai concorrenti, al fine della loro ammissione alla selezione, sulla base della regolarità della documentazione e della completezza e correttezza delle dichiarazioni. La seduta pubblica verrà espletata il giorno **20 giugno 2025, alle ore 10:00** presso il Comune di Montecorice, Area Tributi, salvo diversa disposizione che verrà comunque resa nota.

Le valutazioni delle offerte tecniche saranno sottoposte, in seduta riservata, all'esame della Commissione di valutazione, che attribuirà a ciascuna offerta il relativo punteggio, sulla base di quanto indicato al precedente art. 7, formulerà la graduatoria finale e provvederà alla lettura delle risultanze in seduta pubblica ed all'assegnazione dei lotti in concessione in data da stabilire e che verrà comunicata con pec ad ogni singolo concorrente.

La Commissione si riserva di rilasciare le concessioni demaniali marittime temporanee/stagionali, sotto riserva di legge e nelle more di conclusione delle attività di controllo e verifica dei requisiti in ordine generale e speciale, fatte salve le procedure di decadenza di cui agli articoli 42 e 47 del Codice della Navigazione.

L'assegnatario dovrà presentarsi per la sottoscrizione della concessione di cui all'art. 19 del D.P.R. n. 328/1952, a semplice avviso del Comune che verrà pubblicato sull'albo pretorio dell'Ente.

L'atto sottoscritto è vincolante per il concessionario e dovrà essere registrato a cura del concessionario stesso, entro venti giorni dal rilascio dell'atto, presso l'Agenzia delle Entrate con consegna degli estremi di registrazione all'ufficio comunale competente.

Il presente bando verrà reso pubblico mediante affissione all'Albo Pretorio comunale, nonché sull'indirizzo internet del Comune di Montecorice (<http://www.comune.montecorice.sa.it>).

Si precisa che anche successivamente all'assegnazione della concessione gli uffici referenti possono verificare l'attendibilità di quanto offerto in sede di gara e in caso di difformità procedere alla revoca in autotutela della concessione stessa, a norma di legge, senza che l'affidatario possa avallare alcuna pretesa

Per ogni eventuale ulteriore informazione, gli interessati potranno rivolgersi al Responsabile del Procedimento dott. Antonio Della Pepa esclusivamente a mezzo e-mail: [tributi@comune.montecorice.sa.it](mailto:tributi@comune.montecorice.sa.it).

Ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs n. 196/2003 si comunica che i dati personali raccolti saranno oggetto di trattamento con ausilio di mezzi elettronici esclusivamente nell'ambito del procedimento per cui viene presentata la domanda di partecipazione.

Titolare del trattamento è il Comune di Montecorice;

Responsabile del trattamento è il dott. Antonio Della Pepa.

Si fa rinvio agli artt. 7 e 10 del D. Lgs 196/2003 circa i diritti degli interessati alla riservatezza dei dati.

Montecorice, 20.05.2025

Il Responsabile del Servizio  
Dott. Antonio Della Pepa